



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra **Rosa BUONO**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**VISTA** l'Attestazione n. 90719, rilasciata in data 02/02/2018 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessata *"il diritto all'insegnamento nel campo Giurisprudenza"*;

**VISTA** la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è *"condizione necessaria, ma non sufficiente"* per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

**RILEVATA** la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 07053/2020 REG.PROV.COLL., pubblicata in data 16 novembre 2020, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessata e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del Consiglio di Stato;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

**RITENUTO**, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

**RITENUTO**, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l'effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano;

**RITENUTO**, altresì, che la produzione di una ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

**RITENUTO**, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per l'insovrapponibilità dei due percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 1994 del 12.12.2020, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTO** che l'Amministrazione - dovendo prescindere per statuizione del Consiglio di Stato dai requisiti formali dettati dalla direttiva europea e considerando qualitativamente carente il percorso professionalizzante svolto dall'istante in questione in Romania - ha assegnato, in esecuzione della sentenza, misure compensative che prevedono due anni di tirocinio di adattamento presso un istituto scolastico italiano;

**CONSIDERATO** che - nonostante l'articolo 22 del D.Lgs. n. 206/07 preveda in merito alle misure compensative che "Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni" - il TAR si è pronunciato più volte in merito alle misure compensative stabilite da questo Ministero per i percorsi professionalizzanti degli italiani in Romania, definendo il tirocinio di due anni stabilito dall'Amministrazione "non rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità" (Sent. n. 7887/21);

**VISTO** il parere fornito dall'Avvocatura dello Stato e acquisito agli atti con nota prot. n.27510 del giorno 8.11.2021, che, relativamente all'impugnazione da parte dei ricorrenti dei provvedimenti contenenti 2 anni (600 ore) di tirocinio, ha precisato che "si potrà valutare, se

del caso e nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, l'opportunità di prevedere una seppur limitata riduzione dell'anzidetta durata, tale da consentire - senza sminuire la valenza della necessaria ed equa misura comparativa - di dare esecuzione alle pronunce, cautelari e di merito riguardanti tale profilo, in vista di un positivo superamento del contenzioso”;

**CONSIDERATO** il conseguente provvedimento, decreto direttoriale prot. N.2411 del 02.12.2021, che invita tutti gli UUSSRR e gli AATTPP - impegnati nell'organizzazione dello svolgimento delle misure compensative dei ricorrenti destinatari di sentenze del G.A. che accolgono l'impugnativa nei confronti dei due anni di tirocinio per le formazioni professionalizzanti conseguite dai cittadini italiani in Romania – a rettificare – limitatamente alla suddetta tipologia di formazione professionalizzante dei cittadini italiani in Romania e in presenza di relative sentenze - **la durata del tirocinio dei decreti di riconoscimento con misure compensative, prevedendo una durata di un anno (300 ore) invece di due (600 ore)**;

**VISTA** la nota prot. n. 48 del 07.01.2022, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Benevento, ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessata presso l'I.I.S. “A. Lombardi” di Airola (BN);

## **D E C R E T A**

**1.** Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea specialistica in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi del Sannio di Benevento (ITALIA), il 19 dicembre 2011;

b) titolo professionalizzante: “*Programul de formare psihopedagogică, Nivelul I e Nivelul II*”, rilasciati rispettivamente il giorno 12 febbraio 2017 e il giorno 18 giugno 2017, presso l'Università Ovest “Vasile Goldiș” di Arad (ROMANIA),

posseduto dalla cittadina italiana sig.ra **Rosa BUONO**, nata a Benevento (ITALIA), il 26 maggio 1985, per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 07053 del 16 novembre 2020, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado per la classe di concorso:

### **A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE**

**2.** Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Maria Assunta Palermo